

**Legge federale
sull'organizzazione dell'azienda delle poste
della Confederazione
(Legge sull'organizzazione delle poste, LOP)**

del 30 aprile 1997 (Stato 1° novembre 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 36 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996³,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione e l'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione.

Art. 2 Ragione sociale, natura giuridica, sede e iscrizione nel registro
di commercio

¹ «La Posta svizzera» (Posta) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede a Berna.

² La ragione sociale è iscritta nel registro di commercio ed è quindi protetta su tutto il territorio svizzero.

Art. 3 Scopo

¹ La Posta fornisce in Svizzera e all'estero le prestazioni previste dalla legislazione sulle poste e dalla legislazione sui trasporti pubblici.

² Essa può concludere qualsiasi negozio giuridico atto a raggiungere tale scopo, in particolare acquistare e alienare fondi come pure costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi.

RU 1997 2465

¹ [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all'art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

³ FF 1996 III 1201

Art. 4 Succursali

La Posta può costituire succursali e farle iscrivere nel registro di commercio del luogo dove si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

Art. 4a⁴ Organizzazione aziendale

Nella sua organizzazione, la Posta tiene conto delle esigenze delle diverse regioni del Paese.

Sezione 2: Capitale di dotazione e obiettivi strategici**Art. 5** Capitale di dotazione

La Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi.

Art. 6 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta.

Sezione 3: Organi**Art. 7** Organi

Gli organi della Posta sono il consiglio d'amministrazione e la direzione.

Art. 8 Consiglio d'amministrazione

¹ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di volta in volta per quattro anni e ne designa il presidente. Al personale della Posta deve essere assicurata una rappresentanza adeguata.

² Per motivi importanti, il Consiglio federale può revocare in qualsiasi momento dalle loro funzioni membri del consiglio d'amministrazione.

³ Il consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice.

Art. 9 Compiti del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili:

- a. applicare gli obiettivi strategici del Consiglio federale nella strategia aziendale della Posta e impartire le istruzioni necessarie;
- b. definire l'organizzazione e l'emanazione di un regolamento d'organizzazione;

⁴ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006, in vigore dal 1° nov. 2007 (RU 2007 4703 4704; FF 2006 3659 3671).

- c. nominare e revocare i membri della direzione incaricati della gestione e della rappresentanza;
- d. esercitare l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, anche per quanto concerne l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni;
- e. allestire il piano finanziario e organizzare la contabilità;
- f. allestire il rapporto di gestione, comprendente il rapporto annuale, il bilancio e il suo allegato, il conto economico, la relazione dell'ufficio di revisione e il conto di gruppo con la relazione del gruppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione cura la gestione conformemente al regolamento d'organizzazione e assume tutti i compiti che non sono riservati al consiglio d'amministrazione.

² Essa può designare procuratori e altri mandatari.

Art. 10a⁵ Responsabilità

¹ Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità (art. 752–760 del CO⁶) si applicano per analogia ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione della Posta. L'articolo 16 capoverso 3 e la legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità non sono applicabili.

² Le controversie concernenti la responsabilità dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione sono giudicate dai tribunali civili. In un siffatto procedimento la Confederazione ha lo statuto di un azionista e di un creditore societario.

Sezione 4: Allestimento dei conti, impiego degli utili, assoggettamento fiscale e obbligo assicurativo

Art. 11 Allestimento dei conti e revisione

¹ La Posta allestisce un conto annuale e un conto di gruppo. Essa si attiene ai principi di allestimento regolare dei conti, si basa per il conto di gruppo su modelli riconosciuti ed effettua ammortamenti, correzioni di valore e accantonamenti secondo principi commerciali.

² Il Consiglio federale incarica un ufficio di revisione esterno particolarmente qualificato di verificare il conto annuale e il conto di gruppo della Posta.

⁵ Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

⁶ RS 220

⁷ RS 170.32

Art. 11a⁸ Tesoreria

¹ La Posta gestisce la propria tesoreria conformemente alle disposizioni della presente legge e a una convenzione stipulata con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), nonché in stretta collaborazione con quest'ultima.

² La Posta fornisce all'AFF le informazioni necessarie alla valutazione della gestione della tesoreria. Le consente inoltre di consultare i documenti e di accedere a tutti i locali.

³ Per l'elaborazione di perizie, l'AFF può far capo a periti esterni. La Posta si assume le relative spese.

⁴ Il consiglio d'amministrazione della Posta riferisce sulla tesoreria nel rapporto annuale.

Art. 11b⁹ Solvibilità e raccolta di fondi

¹ La Posta provvede affinché la sua solvibilità sia garantita in ogni tempo.

² Per garantire la solvibilità dell'azienda, il consiglio d'amministrazione della Posta può, nei limiti della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, raccogliere fondi sul mercato.

Art. 11c¹⁰ Investimento di capitali

¹ I capitali che superano i bisogni di tesoreria sono investiti in modo da garantire la loro integrità e un rendimento conforme al mercato.

² Il consiglio d'amministrazione della Posta emana, nei limiti della convenzione di cui all'articolo 11a capoverso 1, le pertinenti direttive in materia d'investimenti.

Art. 12 Impiego degli utili

¹ La Posta costituisce, in base all'andamento degli affari e agli investimenti previsti, riserve che servono ad alimentare un capitale proprio secondo criteri di economia aziendale.

² Dopo aver effettuato gli ammortamenti, le correzioni di valore e gli accantonamenti e dopo aver alimentato le riserve, la Posta versa alla Confederazione gli utili rimanenti.

Art. 13 Assoggettamento fiscale

La Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili che ricava dai servizi in regime di libera concorrenza di cui all'articolo 9 della legge del 30 aprile 1997¹¹

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3385 3387; FF **2002** 4559).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3385 3387; FF **2002** 4559).

¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3385 3387; FF **2002** 4559).

¹¹ RS **783.0**

sulle poste. Per il resto è applicabile l'articolo 10 della legge federale del 26 marzo 1934¹² sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Art. 14 Obbligo assicurativo

La Posta è esonerata dall'obbligo assicurativo previsto dal diritto federale o cantonale. Essa può tuttavia assoggettarsi volontariamente a tali assicurazioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle assicurazioni sociali.

Sezione 5: Personale

Art. 15

¹ I rapporti di servizio del personale della Posta sottostanno alla legislazione sul personale federale. Il personale è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione. La Posta può, con l'approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affidarsi a un'altra istituzione di previdenza.¹³

² La Posta è autorizzata in casi giustificati ad assumere personale secondo il CO¹⁴.

Sezione 6: Rapporti giuridici e responsabilità¹⁵

Art. 16 ...¹⁶

¹ I rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.

² Per quanto le disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti, la responsabilità è retta dalla legge del 14 marzo 1958¹⁷ sulla responsabilità.

³ In nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale della Posta.

Art. 17¹⁸

¹² [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414, 2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. n. I 1].

¹³ Per. introdotto dall'art. 31 n. 3 della LF del 23 giu. 2000 sulla Cassa pensioni della Confederazione, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 172.222.0).

¹⁴ RS 220

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

¹⁶ Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

¹⁷ RS 170.32

¹⁸ Abrogato dal n. 22 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

Sezione 7: Trattati internazionali

Art. 18

¹ Il Consiglio federale conclude i trattati internazionali che riguardano il settore delle poste.

² La Posta conclude gli accordi con le amministrazioni postali e i fornitori esteri di prestazioni del servizio postale e del traffico dei pagamenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 19 Organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni

Se la legge del 30 aprile 1997¹⁹ sull'azienda delle telecomunicazioni non dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente legge, il Consiglio federale emana fino all'entrata in vigore di una regolamentazione legale le disposizioni necessarie per la trasformazione del dicastero Telecom dell'Azienda delle PTT in un ente autonomo dotato di personalità giuridica propria. Il Consiglio federale determina gli organi e i loro poteri e tiene adeguatamente conto delle loro esigenze di indipendenza per quanto riguarda l'esercizio, il diritto del personale, le partecipazioni e la situazione finanziaria.

Art. 20 Costituzione della Posta

¹ Con la sua costituzione, la Posta continua la gestione delle parti dell'Azienda delle PTT che forniscono prestazioni secondo la legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici.

² Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

- a. il Consiglio federale decide il bilancio d'apertura della Posta;
- b. il Consiglio federale indica i diritti di proprietà fondiaria e altri diritti reali che sono trasferiti alla Posta;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione della Posta, ne designa il presidente e sceglie l'ufficio di revisione;
- d. il consiglio d'amministrazione della Posta nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza della Posta, approva il preventivo ed emana il regolamento d'organizzazione della Posta.

³ In relazione con l'allestimento del bilancio d'apertura della Posta, il Consiglio federale approva la chiusura dei conti e l'ultimo rapporto di gestione dell'Azienda delle PTT; il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle PTT presenta la proposta.

¹⁹ RS 784.11

⁴ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni può eliminare, mediante decisione, le assegnazioni di cui al capoverso 2 lettera b entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

⁵ La Posta continua quale datore di lavoro i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

Art. 21 Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta acquista personalità giuridica.

Art. 22 Ripresa degli attivi e dei passivi

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge la Posta riprende gli attivi e i passivi delle parti dell'ente di cui continua la gestione secondo l'articolo 20 capoverso 1.

² Su richiesta, fondi e diritti reali limitati dell'Azienda delle PTT che sono trasferiti alla Posta devono essere intestati a quest'ultima nel registro fondiario esenti da tasse e imposte.

Art. 23 Determinazione del capitale di dotazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce il capitale di dotazione della Posta con il bilancio d'apertura.

² Il capitale di dotazione è costituito della parte delle riserve dell'Azienda delle PTT assegnata al dicastero Posta e di un eventuale contributo della Confederazione.

³ L'onere supplementare risultante dall'aumento del capitale di dotazione è iscritto all'attivo nel conto capitale della Confederazione.

Art. 24 Obblighi in materia di previdenza professionale²⁰

¹ La Confederazione può assumersi interamente o parzialmente il deficit della Cassa pensioni della Confederazione per quanto riguarda la Posta. L'onere che ne consegue è iscritto nel bilancio della Confederazione e cancellato a carico del conto economico degli anni seguenti.

² La Confederazione si assume il deficit maturato sino alla fine del 2001 per quanto concerne la previdenza professionale degli agenti della Posta soggetti a rapporti di servizio speciali.²¹

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

²¹ Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3385 3387; FF 2002 4559).

³ Se gli obblighi della Posta nei confronti della propria cassa pensioni aumentano quando essa applica per la prima volta le nuove norme per la presentazione dei conti, la Confederazione può ricapitalizzare gli obblighi previdenziali supplementari mediante un corrispondente contributo aggiuntivo al capitale di dotazione. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, i tempi e l'importo della necessaria ricapitalizzazione.²²

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1998²³

Il numero 20 dell'allegato entra in vigore il 1° gennaio 2001

²² Introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3385 3387; FF **2002** 4559).

²³ DCF del 12 nov. 1997 (RU **1997** 2470)

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge del 6 ottobre 1960²⁴ sull'organizzazione delle PTT è abrogata.

2. La legge del 19 settembre 1978²⁵ sull'organizzazione dell'amministrazione è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. E

...

3. La legge federale del 16 dicembre 1994²⁶ sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. d

...

Art. 6 cpv. 1 lett. d

...

Art. 18 cpv. 2

...

²⁴ [RU 1961 17, 1970 706 1623 art. 1, 1977 2117, 1979 114 art. 68, 679, 1987 600 art. 17 n. 4, 1992 288 all. n. 31 581 all. n. 3, 1993 901 all. n. 16, 1995 3680 II n. 4 5489 II. RU 1997 2465 all. n. 1].

²⁵ [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362, 1992 art. n. 1 288 all. n. 2 510 581 appendice n. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 art. 63]

²⁶ RS 172.056.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

4. L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927²⁷ è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 3

...

Art. 36 cpv. 2

...

Art. 62a

...

Art. 62b

...

Art. 65 cpv. 2

...

5. La legge federale del 16 dicembre 1943²⁸ sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 3

...

Art. 119 cpv. 1

...

²⁷ RS **172.221.10**. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
²⁸ [CS **3** 499; RU **1948** 899 art. 86, **1955** 899 art. 118, **1959** 921, **1969** 755 art. 80 lett. b 784, **1977** 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, **1978** 688 art. 88 n. 3 1450, **1979** 42, **1980** 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, **1982** 1676 all. n. 13, **1983** 1886 art. 36 n. 1, **1986** 926 art. 59 n. 1, **1987** 226 n. II 1 1665 n. II, **1988** 1776 all. II 1, **1989** 504 art. 33 lett. a, **1990** 938 n. III cpv. 5, **1992** 288, **1993** 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, **1995** 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, **1996** 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, **1997** 1155 all. n. 6, **1998** 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, **1999** 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, **2000** 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, **2001** 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, **2002** 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, **2003** 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, **2004** 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, **2005** 5685 all. n. 7. RU **2006** 1205 art. 131 cpv. 1].

6. La legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954²⁹ è modificata come segue:

Art. 56 cpv. 2

...

7. La legge federale del 15 giugno 1934³⁰ sulla procedura penale è modificata come segue:

Art. 31 cpv. 1

...

8. La legge federale del 22 marzo 1974³¹ sul diritto penale amministrativo è modificata come segue:

Art. 48 cpv. 3

...

9. La procedura penale militare del 23 marzo 1979³² è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 2

...

10. La legge del 9 ottobre 1992³³ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e 2

...

²⁹ RS 232.14. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³⁰ RS 312.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³¹ RS 313.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³² RS 322.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³³ RS 431.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

11. La legge federale del 6 ottobre 1989³⁴ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

...

Art. 22 cpv. 3

Abrogato

Art. 35 cpv. 2 primo periodo

...

12. La legge federale del 4 ottobre 1974³⁵ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

...

13. La legge federale del 1° ottobre 1925³⁶ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 2 ultimo comma

...

Art. 57 cpv. 2–4

...

Art. 88

...

³⁴ [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64].

³⁵ RS 611.010. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³⁶ [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1397 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1].

Art. 89 cpv. 1

...

Art. 139 cpv. 2

...

14. La legge federale del 14 dicembre 1990³⁷ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 3

...

15. La legge federale del 19 dicembre 1958³⁸ sulla circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 2 lett. f

...

16. La legge federale del 20 dicembre 1957³⁹ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 1

...

Art. 45 titolo marginale e cpv. 1

...

Art. 48 cpv. 2 lett. b

...

Art. 92

...

³⁷ RS **642.11**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³⁸ RS **741.01**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

³⁹ RS **742.101**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

17. La legge federale del 21 dicembre 1899⁴⁰ concernente la costruzione e l'esercizio delle ferrovie secondarie svizzere è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

...

18. La legge federale del 21 dicembre 1948⁴¹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 100^{bis} cpv. 2

...

Art. 104

...

19. La legge federale del 3 ottobre 1951⁴² sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

...

20. La legge federale dell'8 ottobre 1971⁴³ sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a

...

⁴⁰ [RU 7 117, 1997 2465 all. n. 17, 1958 347 art. 96 cpv. 1 n. 5, 1997 2465. RU 1998 2835]

⁴¹ RS 748.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁴² RS 812.121. Le modifiche qui appresso state inserite nella LF menzionata.

⁴³ RS 822.21. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

21. La legge federale del 23 dicembre 1953⁴⁴ sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 53 cpv. 4

...

⁴⁴ [RU 1954 499, 1979 983, 1993 399, 1997 2252, 1998 2847 all. n. 7, 2000 1144 all. n. 4, 2004 297 n. I 6. RU 2004 1985 all n. I 2]

